



CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UIL C.A.

Aderente a Union Network International – UNI
email uilca.varese@uilca.it
fax 02/70034510 internet: www.uilcavarese.it
SEGRETERIA PROVINCIALE di VARESE

Approvata la Manovra Finanziaria: **NOVITA'** per le **PENSIONI**

**Dal 1 gennaio 2011 introdotta un'unica
FINESTRA A SCORRIMENTO**

**Dal 1 gennaio 2015 età pensionabile
legata alla "SPERANZA DI VITA"**

E' definitivamente diventata legge la Manovra Finanziaria, approvata il 28 Luglio 2010 e che a giorni sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Le legge interviene su diverse materie di interesse per i lavoratori dipendenti quali:

- il Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego,
- la Riduzione della spesa in materia di invalidità,
- il Controllo della spesa sanitaria ed infine gli Interventi in materia previdenziale.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi in materia previdenziale ecco le novità più significative:

- **E' introdotta per tutti un'unica Finestra a Scorrimento e viene abolito l'attuale sistema a finestre fisse.** *L'art.12 (comma 1 -2 -3) della legge stabilisce che tutti coloro che, a decorrere dal **1 Gennaio 2011**, maturano il diritto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (60 per le donne o 65 anni per uomini) o maturano il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità (40 anni di contributi, quote, ecc) potranno ricevere l'assegno pensionistico **trascorsi i dodici mesi** dalla maturazione dei requisiti se lavoratori dipendenti o **trascorsi diciotto mesi** se lavoratori autonomi. In pratica la legge, pur non intervenendo sulla maturazione del requisito pensionistico, prolunga e rinvia per tutti la famosa finestra di ben 13 o 19 mesi; per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che possono accedere al pensionamento con **la totalizzazione**, l'assegno pensionistico verrà erogato **trascorsi diciotto mesi** come per i lavoratori autonomi;*

- **L'età pensionabile viene legata alla "Speranza di Vita" accertata dall'Istat così come previsto dalla legge del 3 Agosto 2009:** L'art.12 (comma 12 bis e 12 ter) della legge conferma, ai fini della maturazione del requisito pensionistico, l'elevazione dell'età per la pensione di vecchiaia di tre mesi ogni triennio a partire dal 10 Gennaio 2015 (con l'unica eccezione che il secondo incremento partirà dal 10 Gennaio 2019); l'incremento di tre mesi dell'età varrà anche per tutti coloro che accedono al pensionamento di anzianità legato alle quote e all'età.

Per ora sono fatti salvi, ai fini della maturazione del requisito, i 40 anni di contributi, che saranno indipendenti dall'età;

- **E' introdotta una ulteriore quota:** L'art.12 (comma 12 bis e 12 ter) della legge stabilisce che, in base alle variazioni Istat, la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva la tabella B relativa alle quote venga nel caso incrementata di un anno a partire dal 10 Gennaio 2015; viene in pratica introdotta **quota 98** (63+35 o 62+36) non prevista dalla legge del 2004;

- **E' parificata l'età pensionabile per uomini e donne nel pubblico impiego:** L'art.12 (comma 12 sexies) della legge, in applicazione della sentenza C-46/07 del 13 Novembre 2008 della Corte di Giustizia Europea, stabilisce che per quanto riguarda il pubblico impiego la parificazione della pensione di vecchiaia tra uomo e donna avverrà **il 1 Gennaio 2012** con questa gradualità: per andare in pensione, dal 1 Gennaio **2010 le donne** dovranno avere **61 anni** e dal 1 Gennaio **2012** dovranno avere **65 anni**;

- **Le Ricongiunzioni dal 1 luglio 2010 non sono più gratuite:** L'art.12 (comma 12 septies) della legge dispone che le Ricongiunzioni delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici o privati che non hanno maturato i requisiti per andare in pensione, **non sono più gratuite**, ma avranno lo stesso costo del riscatto dei corsi universitari.

- **E' stato purtroppo confermato senza modifiche il limite di 10.000 beneficiari per chi è in mobilità:** L'art.12 (comma 5) della legge recita testualmente: "Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, **nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari**, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per

effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
 c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

L'approvazione della legge avrà così conseguenze negative per chi è attualmente nel fondo di solidarietà in quanto il governo ha respinto l'emendamento di ABI e sindacati, che proponevano una clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori in mobilità.

Comunque non sembra detta la parola fine agli interventi in materia previdenziale; infatti entro il 2013 si effettueranno le verifiche in base alla variazione dell'Indice Istat sulle speranze di vita e di ciò si avrà effetto:

- per determinare i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva (dal 2014);
- per decidere la fine della sperimentazione prevista fino al 2015 della pensione di anzianità (57 anni e 35 di contributi) per le donne che hanno optato per il sistema contributivo;
- per stabilire l'allungamento del età pensionabile dal 2015.

Ecco, comunque, le quattro ipotesi di attuali possibilità per poter accedere alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia, con le relative tabelle comprensive delle novità introdotte, che riteniamo utile avere e conservare per consultazione

ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON LE QUOTE 95 - 98:

CONTRIBUTI: almeno 35 anni equivalenti a 1820 settimane o 36 anni equivalenti a 1872 settimane

ETA': da 59 a 63 anni di età anagrafica

QUOTA: da 95 a 98 equivalenti alla somma dell'età anagrafica e dei contributi versati

REQUISITO Data di Maturazione del diritto:	REQUISITO: LIMITE MINIMO di Età e di Anni di contribuzione per accedere alla pensione di anzianità	REQUISITO Quota:Somma Età e Contributi	FINESTRA PENSIONE: Data erogazione:
PER CHI MATURA IL REQUISITO ALLA PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010, RIMANGONO LE ATTUALI DUE FINESTRE PENSIONISTICHE: il 1 GENNAIO 2011 ed il 1 LUGLIO 2011			
30 Giugno 2010	59 anni di età e 36 anni di contributi oppure	Quota 95	1 Gennaio 2011

	60 anni di età e 35 anni di contributi		
31 Dicembre 2010	59 anni di età e 36 anni di contributi oppure 60 anni di età e 35 anni di contributi	Quota 95	1 Luglio 2011
DAL 1 GENNAIO 2011 UNA SOLA FINESTRA PER TUTTI, DENOMINATA FINESTRA A SCORRIMENTO			
La data di erogazione della pensione slitta al primo giorno successivo trascorsi 12 mesi dalla maturazione effettiva del diritto; in pratica, chi matura il diritto alla pensione il due gennaio 2011, riceverà l'assegno pensionistico il 1 febbraio 2012			
Dal 1 Gennaio 2011 fino al 31 Dicembre 2012	60 anni di età e 36 anni di contributi oppure 61 anni di età e 35 anni di contributi	Quota 96	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito dal 1 Febbraio 2012 al 1 Gennaio 2014
Dal 1 Gennaio 2013 Fino 31 Dicembre 2014	61 anni di età e 36 anni di contributi oppure 62 anni di età e 35 anni di contributi	Quota 97	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2014 al 1 Gennaio 2016
Dal 10 Gennaio 2015 Fino 31 Dicembre 2018	62 anni di età e 36 anni di contributi oppure 63 anni di età e 35 anni di contributi	Quota 98	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2016 al 1 Gennaio 2020

ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

CONTRIBUTI: almeno 40 anni equivalenti a 2080 settimane

ETA': indipendente dall'età o almeno 57 anni per la prossima finestra del 1 Ottobre 2010

REQUISITO Data di Maturazione del diritto:	REQUISITO CONTRIBUTI: almeno 40 Anni di contributi per accedere alla pensione di anzianità alla data del	REQUISITO ETA': almeno 57 anni di Età alla data del	FINESTRA PENSIONE: Data di erogazione
PER CHI MATURA IL REQUISITO ALLA PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 RIMANGONO LE ATTUALI QUATTRO FINESTRE:			
1 OTTOBRE 2010, 1 GENNAIO 2011, 1 APRILE 2011 e 1 LUGLIO 2011			
30 Giugno 2010	40 anni di contributi entro il 30 Giugno 2010	57 anni entro il 30 Giugno 2010	1 Ottobre 2010
30 Settembre 2010	40 anni di contributi	Indipendente dall'età	1 Gennaio 2011

	entro il 30 Settembre 2010		
30 Dicembre 2010	40 anni di contributi entro il 30 Dicembre 2010	Indipendente dall'età	1 Aprile 2011
DAL 1 GENNAIO 2011 UNA SOLA FINESTRA PER TUTTI, DENOMINATA <u>FINESTRA A SCORRIMENTO</u>			
La data di erogazione della pensione slitta al primo giorno successivo trascorsi 12 mesi dalla maturazione effettiva del diritto; in pratica, chi matura il diritto alla pensione il due gennaio 2011 riceverà l'assegno pensionistico il 1 febbraio 2012			
Dal 1 Gennaio 2011	40 anni di contributi dal 1 Gennaio 2011	Indipendente dall'età	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2012

ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA:

CONTRIBUTI:

- almeno 20 anni nel sistema retributivo equivalenti a 1040 settimane
- oppure 15 anni nel sistema retributivo equivalenti a 780 settimane e 5 anni nel sistema contributivo equivalenti a 260 settimane

ETA': 60 anni per le donne nel privato e 65 anni per le donne nel pubblico a partire 1 Gennaio 2012 (61 anni a partire dal 1 Gennaio 2010) e 65 anni per gli uomini

REQUISITO Data di Maturazione del diritto	REQUISITO: almeno 20 Anni di contributi nel sistema retributivo	REQUISITO: 15 anni di cui almeno 5 anni di contributi nel sistema contributivo	FINESTRA PENSIONE: Data di erogazione
PER CHI MATURA IL REQUISITO ALLA PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 RIMANGONO LE ATTUALI QUATTRO FINESTRE: 1 OTTOBRE 2010, 1 GENNAIO 2011, 1 APRILE 2011 e 1 LUGLIO 2011			
30 Settembre 2010	60 anni per le donne nel privato o 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini entro il 30/09/2010	60 anni per le donne o 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini entro il 30/09/2010	1 Gennaio 2011
31 Dicembre 2010	60 anni per le donne o 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini entro il 31/12/2010	60 anni per le donne o 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini entro il 31/12/2010	1 Aprile 2011
DAL 1 GENNAIO 2011 UNA SOLA FINESTRA PER TUTTI, DENOMINATA <u>FINESTRA</u>			

A SCORRIMENTO

La data di erogazione della pensione slitta al primo giorno successivo trascorsi 12 mesi dalla maturazione effettiva del diritto; in pratica chi matura il diritto alla pensione il due gennaio 2011 riceverà l'assegno pensionistico il 1 febbraio 2012

Dal 1 Gennaio 2011 fino al 31 Dicembre 2011 Al compimento dei 60 anni per le donne nel privato o dei 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini	60 anni per le donne nel privato o 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini	60 anni per le donne nel privato o 61 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2012 fino al 1 Gennaio 2013
Dal 1 Gennaio 2012 fino al 9 Gennaio 2015 Compimento dei 60 anni per le donne nel privato o dei 65 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini	60 anni per le donne nel privato o 65 anni per le donne nel pubblico e 65 anni per gli uomini	60 anni per le donne nel privato o 65 anni per le donne nel pubblico o 65 anni per gli uomini	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2013 fino al 1 Gennaio 2016
Dal 10 Gennaio 2015 fino al 9 Gennaio 2019 Compimento dei 60 anni e tre mesi per le donne nel privato o 65 anni e tre mesi per gli uomini e per le donne nel pubblico in base alla variazioni ISTAT	60 anni per le donne nel privato o 65 anni e tre mesi per gli uomini e per le donne nel pubblico	60 anni per le donne nel privato o 65 anni e tre mesi per gli uomini e per le donne nel pubblico	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2016 fino al 1 Gennaio 2020

ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' PER LE DONNE:

CONTRIBUTI: almeno 35 anni equivalenti a 1820 settimane

età: 57 anni unicamente per le donne che optano per il sistema contributivo

REQUISITO Data di Maturazione del diritto	REQUISITO CONTRIBUTI: almeno 35 Anni di contributi per accedere alla pensione di anzianità alla data del	REQUISITO età: almeno 57 anni di Età alla data del	FINESTRA PENSIONE: Data erogazione
FINO AL 31 DICEMBRE 2010 RIMANGONO LE ATTUALI DUE FINESTRE PENSIONISTICHE: 1 GENNAIO 2011 e 1 LUGLIO 2011			
30 Giugno 2010	35 anni di contributi entro il 30 Giugno 2010	57 anni entro il 30 Giugno 2010	1 Gennaio 2011
31 Dicembre 2010	35 anni di contributi	57 anni entro il 31	1 Luglio 2011

	entro il 31 Dicembre 2010	Dicembre 2010	
DAL 1 GENNAIO 2011 UNA SOLA FINESTRA PER TUTTI, DENOMINATA <u>FINESTRA A SCORRIMENTO</u>			
La data di erogazione della pensione slitta al primo giorno successivo trascorsi 12 mesi dalla maturazione effettiva del diritto; in pratica chi matura il diritto alla pensione il due gennaio 2011 riceverà l'assegno pensionistico il 1 febbraio 2012			
Dal 1 Gennaio 2011 fino al 31 Dicembre 2015 Al compimento dei 57anni per le donne e 35 anni di contributi	35 anni di contributi fino al 2015	57 anni fino al 31 Dicembre 2014; dal 10 Gennaio 2015 fino al 31 Dicembre 2015 è possibile che in base alle variazioni Istat l'età per maturare il requisito sarà elevata a 58 anni	Primo giorno del mese successivo trascorsi dodici mesi dalla maturazione del requisito a partire dal 1 Febbraio 2012 fino al 1 Gennaio 2017

Segreteria Provinciale UILCA Varese